REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1985

che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che è opportuno stabilire le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84 ed in particolare le misure che ne garantiscano l'applicazione uniforme ;

considerando che il peso si applica alla carcassa fredda ; che il peso freddo della carcassa è calcolato applicando al risultato della pesatura un coefficiente di trasformazione da determinarsi ; che tale coefficiente può variare in funzione del periodo di tempo che intercorre tra la pesata e la giugulazione del suino ; che è pertanto opportuno poterlo adeguare in conformità ;

considerando che il tenore di carne magra delle carcasse è valutato mediante metodi di classificazione autorizzati ; che possono essere autorizzati soltanto i metodi di stima statisticamente collaudati ; che, inoltre, l'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata ad una tolleranza massima d'errore statistico di stima che è opportuno determinare ;

considerando che, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la marcatura delle carcasse è obbligatoria ; che è necessario definire le modalità della marcatura e dell'identificazione delle carcasse, per contribuire alla trasparenza del mercato pur consentendo di derogarvi in talune circostanze ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

Articolo 2

1. Il peso della carcassa fredda di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è ottenuto detraendo 2,0 % del peso caldo constatato al più tardi quarantacinque minuti dopo la giugulazione del suino.

2. Se, in un determinato macello non può essere generalmente rispettato il periodo di quarantacinque minuti tra la giugulazione e la pesatura del suino, l'aurità competente dello stato membro interessato può consentire che detto periodo sia oltrepassato a condizione che la detrazione di 2,0 % di cui al paragrafo 1 sia diminuita di 0,1 punto per quarto d'ora supplementare iniziato di ritardo, anche non ancora trascorso.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il peso della carcassa fredda può essere calcolato con riferimento a tabelle fisse di riduzioni di peso assolute determinate preventivamente dagli stati membri secondo le caratteristiche del loro patrimonio suinicolo e notificate alla Commissione. Il ricorso a tali tabelle è autorizzato in conformità della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sempreché le riduzioni previste per classe di peso corrispondano, per quanto possibile, alla detrazione risultante dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. Non possono essere autorizzati come metodo di classificazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, i metodi di stima del tenore di carne magra delle carcasse,

— che non siano basati su un campione rappresentativo della produzione suina nazionale o regionale cui si riferisce il metodo di stima e di una taglia minima di 120 carcasse, il cui tenore di carne

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1985, pag. 1.

magra è constatato sia direttamente, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3220/84, sia mediante ricorso a un metodo nazionale di stima equivalente, e

— il cui coefficiente di determinazione non sia superiore a $R^2 = 0,64$.

2. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è inoltre subordinata alla condizione che l'errore residuo standard sia inferiore a $S_e = 2,5$.

3. Gli stati membri comunicano alla Commissione i metodi di classificazione che desiderano siano applicati sul loro territorio, indicandone i principi di funzionamento, nonché le equazioni di stima di percentuale di carne magra eventualmente impiegate, compresa la correlazione tra il tenore di carne magra determinato mediante applicazione di qualsivoglia metodo nazionale di dissezione e quello determinato con il metodo di dissezione descritto nell'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 3220/84. L'applicazione di metodi di classificazione sul territorio di uno stato membro è autorizzata secondo la procedura prevista dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

4. L'utilizzazione pratica dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione che figura nella decisione comunitaria che ne autorizza l'applicazione.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino sono marcate con la lettera maiuscola indicante la classe in conformità dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento suddetto o la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento e se del caso, di altre indicazioni ritenute appropriate. Le lettere o le cifre devono avere un'altezza di almeno 2 cm. La marcatura può essere effettuata mediante inchiostro non tossico, indelebile e termoresistente oppure ricorrendo a ogni altra forma di marcatura permanente, previa autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti.

2. Le mezzene sono marcate sulla cotenna al livello della zampa posteriore o del prosciutto.

3. È pure considerata marcatura accettabile un'etichetta applicata in modo tale da renderne impossibile l'asportazione senza danneggiarla.

Articolo 5

Nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3220/84, si procede all'identificazione individuale delle carcasse di suino mediante dispositivi inalterabili.

Articolo 6

Gli stati membri prendono le misure che ritengono necessarie ai fini dell'applicazione del presente regolamento nel loro territorio. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente